



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 06

riunita con l'intervento dei Signori:

- PERRETTI** **DOTT. PASQUALE** **Presidente**
- MAURIELLO** **AVV. ANTONIO** **Relatore**
- FRASCA** **AVV. FERDINANDO** **Giudice**
-
-
-
-



SI RILASCIÀ PER USO STUDIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 233/08
depositato il 30/01/2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE001TA00535 IRPEF 2003
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente:

RICCIO CIRIACO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV
difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV
- sul ricorso n. 234/08
depositato il 30/01/2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE001TA00536 IRPEF 2004
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 06

REG.GENERALE

N° 233/08 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

10/06/2008 ore 15:30

SENTENZA

N° 3/6/09

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08/04/2009

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio Imbriano




(segue)

RICCIO CIRIACO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV
difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- sul ricorso n. 235/08
depositato il 30/01/2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE001TA00537 IRPEF 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente:

RICCIO CIRIACO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV
difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV



SEZIONE

N° 06

REG.GENERALE

N° 233/08 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

10/06/2008 ore 15:30

+
Il Sig. Riccio Ciriaco, residente in Greci., rappresentato e difeso dal rag. Vincenzo Castellano e presso lo stesso domiciliato, impugnava gli avvisi di accertamento n.RE001TA00535, n. RE001TA00536 e n. RE001TA00537 con i quali relativamente agli anni 2003, 2004 e 2005 venivano accertati, induttivamente, redditi sulla base degli incrementi patrimoniali per finanziamenti infruttiferi a favore della società. A riguardo il ricorrente eccepiva violazione dell'art.42, comma 3° del DPR n.600/73 in assenza di idonea motivazione che avrebbe dovuto tenere conto delle spiegazioni, rese peraltro in forma scritta, dai genitori del ricorrente che avevano affermato e provato, previa esibizione di idonea documentazione bancaria, di aver fornito, personalmente, le somme poi conferite assolvendo, di fatto, all'onere probatorio dovuto. Quindi, nel ritenere di aver provato ogni circostanza in ordine al conferimento, il ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, previa sospensione cautelare, con vittoria di spese ed onorari di causa.

Con note depositate il 6 febbraio 2008, si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Ariano I. che confermava la validità delle proprie valutazioni evidenziando che la capacità contributiva non si conciliava affatto con i redditi dichiarati. Peraltro, pur concordando in ordine alle somme incassata a vario titolo: a) redditi personali di Riccio Ciriaco nel settennio 1997/2003 per € 41.644,00; b) redditi personali di Iorizzo Santa nel settennio 1997/2003 per € 39.745,00; c) liquidazione quota societaria "Costa delle Rose snc" per l'anno 2002 per € 32.278,00; d) incassi e rimborsi occorsi negli anni 2004/2005 da istituti di credito per € 451.805,00, non risulterebbe poi provato se dette somme sarebbero poi state utilizzate ai fini del finanziamento della società e dei versamenti in conto anticipi a favore della società. Su tali eccezioni l'ufficio concludeva per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese ed onorari di causa.

All'odierna udienza, preso atto, nelle more, della riunione dei ricorsi e dell'accoglimento dell'istanza cautelare, la causa veniva riservata a decisione.

Osserva il Collegio che il ricorso può trovare accoglimento secondo le valutazioni di cui appresso. Le condizioni descritte dal ricorrente per la loro portata ai fini della complessiva riconsiderazione delle problematiche poste in contestazione, non possono essere disattese in quanto in assenza di dimostrazioni ex adverso, si ritiene che il contribuente abbia dimostrato l'effettiva disponibilità economica prelevata da altre fonti e servita per il finanziamento della società. In proposito appare davvero singolare la prospettazione offerta dall'Agenzia che pur facendo proprio le fonti di finanziamento indicate dal contribuente, poi ritiene di dover richiedere un altro formale adempimento teso a dimostrare che le somme siano rimaste nella disponibilità del Riccio tanto da poter essere utilizzate in occasione dei finanziamenti e versamenti a favore della srl. Ci si trova davvero davanti ad un ribaltamento dell'onere della prova atteso che, in presenza di provata utilizzazione di appositi incassi non compete al contribuente la prova di cui chiede l'ufficio anzi, quest'ultimo, a supporto dell'accertamento, avrebbe dovuto provare la circostanza che, invece, in maniera davvero non convincente intende far ricadere sul contribuente.

Il contribuente ha mostrato, inoltre, sin dall'inizio di collaborare con la P.A. senza che tali apporti collaborativi, secondo anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, entrando a far parte del procedimento, siano stati adeguatamente valutati già in sede di istruttoria atteso che, dalla motivazione del provvedimento finale, sarebbe già dovuto emergere che l'amministrazione aveva preso in considerazione tali apporti (justa alligata ac probata), e quindi le specifiche ragioni per le quali erano stati poi disattesi.

Per tali obiettive valutazioni il Collegio ha ritenuto accogliere il ricorso compensando, interamente tra le parti, le spese e gli onorari di causa ricorrendo le condizioni volute dalla legge.

P.Q.M.

Previa riunione, accoglie i ricorsi e compensa le spese.

Avellino, 10 giugno 2008.

IL GIUDICE REL. EST.
Avv. Antonio Mauriello

IL PRESIDENTE
Dr. Pasquale Perretti

